

RIMBORSI IVA TRIMESTRALI

Con il Provvedimento direttoriale del 20 marzo 2008 è stato approvato il nuovo modello con le relative istruzioni alla compilazione, per coloro che – a partire dal 2008 - intendono presentare richiesta di rimborso e/o compensazione del credito Iva infrannuale al verificarsi delle condizioni previste dall'art.38-*bis* del DPR n.633/72.

Si segnala che in base alla disposizione contenuta nel co.361, art.1 della Finanziaria 2008 la diffusione sul sito internet dell'Agenzia Entrate (www.agenziaentrate.it) sostituisce la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per le richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2008, da presentare entro il termine perentorio del 30 aprile 2008.

Mentre il modello relativo al 1° trimestre 2008 potrà essere presentato sia in forma cartacea che in forma telematica, a partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2008, il modello dovrà essere obbligatoriamente presentato in via telematica (tale obbligo è stato previsto dal D.M. Economia e Finanze del 3 marzo 2008 emanato in attuazione dell'art.1, co.215, della Legge Finanziaria 2008).

Il nuovo modello TR recepisce le novità introdotte di recente e in particolare:

- viene ampliato lo spazio relativo alla indicazione del codice di attività a sei cifre imposto dalla nuova classificazione Ateco2007;

- viene implementato in numero di soggetti che hanno diritto al rimborso in via prioritaria (entro tre mesi dalla richiesta) in considerazione della emanazione di ulteriori decreti emanati in attuazione della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art.38-*bis* del DPR n.633/72. I soggetti individuati da ciascun decreto dovranno indicare nel modello uno specifico codice della relativa casella denominata "Contribuenti ammessi alla erogazione prioritaria del rimborso":

- **codice 1**, riservato ai soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell'ambito di applicazione della lett.a), del co.6, dell'art.17 (Decreto 22 marzo 2007);

- **codice 2**, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1, e cioè i soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (Decreto 25 maggio 2007);

- **codice 3**, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0, e cioè i soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi (Decreto 18 luglio 2007);

- **codice 4**, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0, e cioè i soggetti che producono alluminio e semilavorati (Decreto 21 dicembre 2007).

Va in proposito ricordato che – in base a quanto stabilito dall'art.2 del decreto 22.03.2007 – tutti i soggetti sopra elencati potranno accedere alla erogazione prioritaria del rimborso (e quindi barrare la casella) solo al contemporaneo verificarsi delle seguenti tre condizioni:

- l'attività deve essere esercitata da almeno 3 anni;

- l'eccedenza detraibile richiesta a rimborso deve essere almeno di 3.000 euro;

- l'eccedenza detraibile richiesta a rimborso deve essere almeno pari al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel trimestre di riferimento.

Un'altra modifica da segnalare riguarda l'implementazione delle istruzioni alla compilazione del rigo TC2 "Iva dovuta per particolari tipologie di operazioni dal cessionario o committente" al fine di

accogliere le nuove ipotesi di inversione contabile (*reverse charge*) che riguardano la cessione dei fabbricati strumentali:

- ✓ quelle imponibili a seguito di opzione in base alla lett.d) punto 8-ter dell'art.10 del DPR 633/72, in vigore dallo scorso 1° ottobre 2007:

- ✓ quelle imponibili rivolte a soggetti con pro-rata di detrazione non superiore al 25% (*c.d. assimilati ai privati*) in base alla lett.b), punto 8-ter dell'art.10 del DPR n.633/72, in vigore dallo scorso 1° marzo 2008.

Deve, da ultimo, essere segnalata l'importante novità che riguarda i beni strumentali acquisiti tramite contratto di *leasing*: per effetto del recente cambio di orientamento espresso dell'Agenzia delle Entrate con la R.M. n.392 del 28.12.2007, le istruzioni non permettono più – come accade per l'acquisto di beni strumentali - il rimborso o la compensazione dell'Iva relativa ai canoni di locazione finanziaria in quanto trattasi di beni non ancora di proprietà del soggetto utilizzatore.